

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 02/11/2023 n. 1400

Settore IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. - 4 L.R. 11/2019 (SCREENING) - COMUNE DI OSIMO - OPERE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL FOSSO LAMA E SUL FOSSO SAN SABINO - INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE DEL FOSSO LAMA - CIG: Z8932FF598. PROPONENTE: COMUNE DI OSIMO. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il 27.01.2023, con nota prot. n. 3378 assunta al protocollo provinciale n. 2725 di pari data, è pervenuta a questa Area da parte del Comune di Osimo (d'ora in poi Proponente), P.IVA 00384350427 e sede legale in P.zza del Comune, 1 - 60027 Osimo, istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 4 della l.r. n. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", avente ad oggetto **Opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul fosso Lama e sul fosso San Sabino - Intervento di canalizzazione del fosso Lama - CIG: Z8932FF598**, nel territorio del comune di Osimo; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo* e lo Studio Preliminare Ambientale;

- con nota prot. n. 3662 del 06.02.2023, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, si è provveduto a richiedere al Proponente il perfezionamento dell'istanza, invitando lo stesso a provvedere nel termine perentorio di quindici giorni, pertanto entro il 21.02.2023;

- il 21.02.2023, con nota prot. n. 6768 assunta al ns. prot. n. 5611 di pari data, il Proponente ha provveduto in merito, rinnovando l'istanza di cui trattasi;

PRESO ATTO che:

- il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), un intervento ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019, Allegato B2, punto 7 lettera f) *Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*;

- l'intervento in oggetto, che prevede la manutenzione di un tratto esistente del fosso Lama



Provincia
di Ancona

e la realizzazione di un nuovo tratto fino al fiume Musone, è necessario al conseguimento della messa in sicurezza, della difesa idrogeologica e della regimazione delle acque superficiali del tratto, che è spesso soggetto a esondazioni a causa della sua scarsa capacità di smaltimento delle acque meteoriche, dovuta alla insufficienza dei fossi esistenti;

– l'intervento ricade, rispetto al catasto, nell'area distinta al foglio n. 101 particelle n. 9 e 99 per la parte della nuova canalizzazione, e in area demaniale al foglio 92 per la parte di manutenzione;

DATO ATTO conseguentemente che:

– a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 01.03.2023 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

– contestualmente, con nota prot. n. 6614, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), nonché ai Comuni di Castelfidardo e Recanati (MC), e alla Provincia di Macerata, poiché potenzialmente interessati dall'impatto dell'opera oggetto di valutazione, si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;

- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 15.05.2023;

- richiedere al Comune di Osimo il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

- richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'AST – Azienda Sanitaria Territoriale, territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;

CONSIDERATO che, data l'ubicazione dell'intervento in oggetto, con la medesima nota:

– è stato chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di fornire un proprio contributo in relazione all'insistenza dell'intervento su area sottoposta a vincolo paesaggistico;

– è stato richiesto altresì un contributo istruttorio all'Autorità Idraulica regionale (Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord), in considerazione della localizzazione e delle finalità del progetto;

VISTI i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

– AST prot. n. 36301 del 03.03.2023, ns. prot. n. 6919 di pari data;

– Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino prot. n. 3522 del 29.03.2023, ns. prot. n. 9716 di pari data;

– A.R.P.A.M. prot. n. 11301 del 04.04.2023, ns. prot. n. 10437 di pari data;

– Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche prot. n. 575808 del 17.05.2023, ns. prot. n. 15561 del 18.05.2023, integrato con nota prot. n. 653074 del 31.05.2023, ns. prot. n. 18051 del 01.06.2023;

PRESO ATTO del Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Osimo con nota prot. n. 20289 del 09.06.2023, assunto al ns. prot. n. 19445 di pari data;

DATO ATTO che, richiamato il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, a norma del quale “...l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via. **In tal caso, il proponente può richiedere,**



per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti...” con nota prot. n. 20296 del 15.06.2023 si è provveduto a richiedere al Proponente documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di riscontro a quanto evidenziato nei contributi istruttori precedentemente citati;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente il 27.07.2023 con nota prot. n. 26456 (ns. prot. n. 26128 di pari data), su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori definitivi di competenza e agli uffici competenti del Comune di Osimo l'integrazione del citato Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 20289 del 09.06.2023 (nota prot. n. 28282 del 10.08.2023);

PRESO ATTO in tal senso:

- dell'integrazione del Certificato di Assetto del Territorio trasmessa dal Comune di Osimo con nota prot. n. 30390 del 05.09.2023 assunta al ns. prot. n. 30685 di pari data;
- del contributo istruttorio definitivo A.R.P.A.M. prot. n. 30831 del 13.09.2023, assunto al ns. prot. n. 31704 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

VISTE altresì le condizioni ambientali proposte dal Proponente e di cui si dà conto nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

DATO ATTO:

- dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato C alla l.r. 11/2019;
- che, per le motivazioni riportate nella stessa Istruttoria Tecnica, redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato I*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*”, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

- il d.lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108](#);
- la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 “*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;
- l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale “*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio*”;
- l'Allegato B2 alla l.r. 11/2019, punto 7 lettera f) *Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*;
- il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui “*L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*”;



– il successivo comma 6, che recita: *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, Omissis”*;

VISTI inoltre:

– il comma 7 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e , ove richiesto dal proponente ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”*;

– l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, *“Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR – oggi Azienda Sanitaria Territoriale - AST), sulla base di appositi protocolli di intesa.”*;

– l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.”*;

– il successivo comma 4, che recita *“I proventi - OMISSIS - sono destinati:*

a) *per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;*

b) *per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.”*;

– il Paragrafo 1.6 della Delibera di Giunta Regionale n. 1600/2004 *“Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA”*, secondo cui Regioni ed Enti Locali sono esonerati dal pagamento delle spese istruttorie;

– il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti *web* di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

– l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”*;

– l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

– la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”*;

– il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 30.03.2023;

– il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06.04.2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, dipendente della Provincia di Ancona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio, l'incarico di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs



Provincia
di Ancona

18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;

– la Determinazione Dirigenziale del Settore IV n. 820 del 23.06.2023 ad oggetto: *“Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Elevata Qualificazione per il periodo 01/07/2023 - 30/06/2024 - Delega di funzioni.”*

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

DATO ATTO che:

– l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;

– ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I.** Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle condizioni ambientali** contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto **Opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul fosso Lama e sul fosso San Sabino - Intervento di canalizzazione del fosso Lama - CIG: Z8932FF598**, nel comune di Osimo, su un'area distinta al foglio n. 101 particelle n. 9 e 99 per la parte della nuova canalizzazione, e in area demaniale al foglio 92 per la parte di manutenzione, a seguito di istanza presentata dal Comune di Osimo il 27.01.2023, con nota prot. n. 3378 assunta al protocollo provinciale n. 2725 di pari data e rinnovata il 21.02.2023, con nota prot. n. 6768 assunta al ns. prot. n. 5611 di pari data.
- II.** Di trasmettere il presente atto al Proponente, Comune di Osimo, P.IVA 00384350427 e sede legale in P.zza del Comune, 1 - 60027 Osimo, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1.
- III.** Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- IV.** Di trasmettere il presente provvedimento agli SCA – Soggetti competenti ambientali-coINVOLTI nel procedimento, ai Comuni di Castelfidardo e Recanati (MC), e alla Provincia di Macerata, poiché potenzialmente interessati dall'impatto dell'opera oggetto di valutazione, nonché alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e all'Autorità Idraulica regionale (Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord).
- V.** Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- VI.** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.



Provincia
di Ancona

- VIII.** Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX.** Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
- X.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 02/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2022/620